



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco DEL 14/02/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

LA COMUNITA' DEL PARCO

Vista la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 26 del 04/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Considerato che le previsioni degli stanziamenti relativi alle risorse di parte corrente sono stati iscritti nella misura prevista dalle vigenti norme e dal presunto gettito dei servizi gestiti e/o erogati dall'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dato atto che l'Ente parco Parco è soggetto al processo di armonizzazione contabile di cui al predetto D. lgs. n. 118/2011, modificato con D. lgs. n. 126/2014;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto tenendo conto dei principi contabili approvati con il predetto decreto utilizzando i modelli e schemi di cui al decreto 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione;

Ricordato altresì che:

- l'articolo 151, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Bilancio di Previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il Bilancio di Previsione finanziario annuale;
- gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine occorre presentare lo schema di Bilancio di Previsione finanziario alla Comunità del

Parco, ai fini della sua approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento il Consiglio di Gestione aggiorna lo schema di Bilancio di Previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;

- il Bilancio di Previsione è corredato dagli allegati previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e da quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero Interni del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco nr. 15 del 27/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”;

Atteso che con propria deliberazione assunta in data odierna si è provveduto all'approvazione dello schema nota di aggiornamento al predetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, predisposto dal Consiglio di Gestione, che ne ha approvato lo schema con deliberazione del nr. 25 del 04/02/2020 e dato atto che detta Nota si configura pertanto come DUP 2020 – 2022 definitivo;

Richiamati inoltre, l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente Parco, dai quali si evince che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, e che gli stessi siano presentati dal medesimo organo alla Comunità del Parco per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili di U.O., di concerto con il responsabile dell'U.O. n. 2 competente per il servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 finanziario armonizzato, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato altresì da tutti gli allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto del pareggio di bilancio;

Visti i commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che hanno sancito il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio;

Tenuto conto che:

- dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820);

• dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL;

Atteso che – ai sensi dei sopra richiamati articoli della legge di bilancio 2019 - gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto" - allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821);

Considerato peraltro che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 hanno chiarito che: *"alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valesse in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019;

Tenuto conto che lo schema di bilancio proposto per l'approvazione nella seduta odierna risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio;

Precisato che, alla data di redazione dello schema di bilancio, si è operato a legislazione vigente;

Visti:

- lo schema del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Allegato A);
- la relativa nota integrativa (Allegato B);
- il Piano degli indicatori di bilancio (Allegato C);

Precisato che la quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto che si propone di applicare nell'entrata del bilancio 2020 – 2022 nell'esercizio 2022 finanzia spese che non verranno in alcun modo attivate, prima dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ed a quella data potranno essere attivate unicamente qualora la parte libera del risultato di amministrazione 2019 definitivo risulti almeno pari all'ammontare applicato al bilancio 2020. Pertanto i relativi stanziamenti in uscita acquisteranno carattere autorizzatorio soltanto ad avvenuta verifica delle condizioni sopra indicate;

Dato atto che:

- lo schema di **programmazione triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020** è stato adottato con Deliberazione n.13 del 21/01/2020 ed inserito nello schema di Nota di aggiornamento del DUP

2020/2022 approvato con delibera C.d.G. nr. 25 del 04/02/2020 quale parte integrante la Sezione operativa del DUP medesimo;

- **il programma biennale 2019-2020 per le acquisizioni di forniture e servizi** di importo superiore ai 40.000,00 euro, adottato con propria deliberazione n. 84 del 11/07/2019 è stato aggiornato ed inserito nello schema di Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 approvato con delibera C.d.G. nr. 25 del 04/02/2020 quale parte integrante la Sezione operativa del DUP medesimo;
- **il Piano dei fabbisogni di personale** per il triennio 2020-2022 ed il relativo piano delle assunzioni per il 2020 è stato aggiornato ed inserito nello schema di Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 approvato con delibera C.d.G. nr. 25 del 04/02/2020 quale parte integrante la Sezione operativa del DUP medesimo;

Dato atto che l'articolo 57 comma 2 del D.L. n. 124/2019 convertito dalla legge n. 157/2019, dispone che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Preso atto, così come analiticamente indicato nella nota integrativa, che lo schema di bilancio di previsione è conforme a tutte le norme oggi vigenti in tema di limiti di spesa;

Precisato che:

- la quota ordinaria unitaria di contribuzione calcolata in base alla popolazione residente al 31.12.2017 posta a carico degli enti aderenti è pari a euro 1,80 e che pertanto, il contributo ordinario per l'anno 2020 e provvisoriamente per gli anni 2021 e 2022 relativo a ciascun ente è evidenziato nello schema di riparto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la quota ordinaria di contribuzione finalizzata ad interventi di manutenzione e ripristino sentieri per numero di residenti al 31.12.2017 posta a carico degli enti aderenti è pari a euro 0,20 e che, pertanto, il contributo l'anno 2020 e provvisoriamente per gli anni 2021 e 2022 relativo ad ognuno di essi è quello evidenziato nello schema di riparto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere, allegato al presente atto, con il quale il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesta che il Bilancio di previsione 2020-2022 è redatto nel rispetto delle normative vigenti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Vista la relazione e il conseguente **parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti** sul Documento Unico di Programmazione e sullo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e dei suoi allegati redatto in data 11 febbraio 2020 (Allegato D);

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati sono stati depositati presso il Settore Finanziario e presentati ai componenti la Comunità nei modi e termini prescritti dal vigente regolamento di contabilità e che *sono/non sono* pervenute proposte di emendamento;

Visto l'art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 14 dello Statuto del Parco in merito alle competenze del Consiglio di Gestione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti _____, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e approvate.
2. Di approvare il **Bilancio di Previsione 2020/2022**, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, e la relativa **nota integrativa**, che si allegano al verbale del presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le **lettere A) e B)**.
3. Di dare atto che allo schema di bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di dare atto che la quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto che si propone di applicare nell'entrata del bilancio 2020 – 2022 nell'esercizio 2022 finanzia spese che non verranno in alcun modo attivate, prima dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ed a quella data potranno essere attivate unicamente qualora la parte libera del risultato di amministrazione 2019 definitivo risulti almeno pari all'ammontare applicato al bilancio 2020. Pertanto i relativi stanziamenti in uscita acquisteranno carattere autorizzatorio soltanto ad avvenuta verifica delle condizioni sopra indicate;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, il **Piano degli indicatori di bilancio** è allegato (**Allegato lettera C**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
6. Di prendere atto della relazione e del conseguente **parere del Revisore dei Conti** qui allegato sotto la **lettera D**);
7. Di approvare il **riparto della contribuzione ordinaria** per l'esercizio 2020 tra gli enti facenti parte della Comunità del Parco, risultante dal prospetto allegato (**Allegato lettera E**).
8. Di approvare il **riparto della contribuzione ordinaria per gli interventi finalizzati** per l'anno 2020, tra gli enti facenti parte della Comunità del Parco, risultante dal prospetto allegato (**Allegato lettera F**);
9. Di stabilire che il versamento delle quote di contribuzione ordinaria per l'anno 2020 pari complessivamente ad euro 1,80 per abitante venga effettuato da parte degli enti aderenti in rate trimestrali anticipate senza addebito di commissioni bancarie al Parco;
10. Di stabilire che il versamento delle quote di contribuzione ordinaria per gli interventi finalizzati relativi all'anno 2020 pari a euro 0,20 per abitante, venga effettuato in un'unica soluzione entro il 31.12.2020 senza alcun addebito di commissioni bancarie al Parco.

Quindi,

LA COMUNITA' DEL PARCO

considerata l'urgenza di assicurare l'avvio della gestione finanziaria dell'ente sulla base degli stanziamenti del bilancio di previsione come sopra approvato, con successivi voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.